



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 5.5.2023
JOIN(2023) 16 final/2
DOWNGRADED ON 10.10.2023

2023/0153 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

RELAZIONE

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina¹,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio² attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.
- (2) Il XXX/2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) XXX che modifica la decisione 2014/145/PESC introducendo, in reazione alla guerra dell'informazione condotta dalla Russia strumentalmente alla guerra di aggressione sferrata contro l'Ucraina, un ulteriore criterio applicabile ai fini dell'inserimento nell'elenco di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi soggetti al congelamento dei beni e ai fini del divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. La decisione (PESC) XXX ha altresì modificato uno dei vigenti criteri di inserimento.
- (3) La decisione (PESC) XXX ha introdotto ulteriori deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di talune entità presenti nell'elenco, così da consentire il disinvestimento da società russe e la cessione di determinati tipi di titoli detenuti in un'entità presente nell'elenco.
- (4) La decisione (PESC) XXX ha esteso a talune banche di nuovo inserimento nell'elenco le deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche applicabili alle banche d'inserimento precedente.
- (5) È opportuno precisare ulteriormente le modalità di trattamento e scambio delle informazioni da parte delle autorità competenti degli Stati membri.
- (6) Le modifiche che la decisione (PESC) XXX ha apportato alla decisione 2014/145/PESC rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione

¹ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

² Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

(1) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che eludono le misure restrittive dell'Unione con attività aventi l'obiettivo o l'effetto di vanificare i divieti imposti dal presente regolamento, dai regolamenti del Consiglio (UE) n. 692/2014, (UE) n. 833/2014 o (UE) 2022/263 ovvero dalle decisioni del Consiglio 2014/145/PESC, 2014/386/PESC, 2014/512/PESC o (PESC) 2022/266;"

(2) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"i) le persone giuridiche, le entità o gli organismi attivi nel settore informatico russo su licenza gestita dal Centro per il rilascio delle licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo e dal ministero russo dell'Industria e del commercio,"

(3) all'articolo 6 ter è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 sexies. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica "Entità", voci [GU: aggiungere i numeri delle voci corrispondenti alle banche di nuovo inserimento nell'allegato I] dell'allegato I o la messa di taluni fondi o risorse economiche a disposizione di tali entità, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che i fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il [GU: inserire la data corrispondente a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del [GU: aggiungere la data di entrata in vigore del presente regolamento].";

(4) l'articolo 6 ter è così modificato:

a) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5 bis bis. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare il cittadino di uno Stato membro, il residente in uno Stato membro o l'entità stabilita nell'Unione a convertire, entro il [GU: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore], i certificati azionari American Depositary Receipt ("ADR") con titolo sottostante russo detenuti nell'entità elencata alla rubrica "Entità", voce 101, dell'allegato I ai fini della vendita del titolo sottostante, e possono autorizzare la messa a disposizione di detta entità in Russia, direttamente o indirettamente, dei fondi connessi alla conversione dell'ADR e alla vendita del titolo sottostante, dopo aver accertato che:

a) l'ADR era detenuto nell'entità prima del 3 giugno 2022;

b) il titolare dell'ADR è in grado di dimostrare che la conversione è necessaria per la vendita del titolo sottostante a una controparte individuata prima della conversione;

c) la vendita del titolo sottostante è compatibile coi divieti imposti dal regolamento (CE) n. 833/2014 del Consiglio, compresi gli articoli 5 e 5 septies; e

d) a nessuna altra entità elencata nell'allegato I saranno messi a disposizione fondi.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5 quater. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alla persona fisica di cui alla rubrica "Persone", voce 695, dell'allegato I, o la messa di taluni fondi o risorse economiche a disposizione di detta persona fisica o di un'entità di sua proprietà, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che i fondi o risorse economiche sono necessari per completare le operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione entro il 31 agosto 2023 di un'impresa in partecipazione o di un istituto giuridico affine costituito con la persona fisica o l'entità di sua proprietà in Russia prima del 28 febbraio 2022.";

(5) all'articolo 6 sexies, paragrafo 1, il riferimento alle entità "di cui alle voci numero 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 e 200 alla rubrica "Entità" dell'allegato I" è sostituito dal riferimento alle entità "di cui alla rubrica "Entità", voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, [GU: aggiungere i numeri delle voci corrispondenti alle banche di nuovo inserimento nell'elenco dell'allegato I], dell'allegato I";

(6) all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva (UE) 2015/849 e della direttiva 2014/65/UE, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, in particolare quando rilevano casi di effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente